



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 09-03-2017

COPIA

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TAGLIAVINI ANDREA	P	OLMI MIRKO	P
SPAGNI LUCA	P	STROZZI SERENA	P
GRASSI MATTEO	P	GIAMPIETRI ANNA MARIA	P
RINALDINI ROBERTA	P	GAMBARELLI MAURIZIO	P
BERTANI PECORARI GIACOMO	P	CASTIGLIONI BARBARA	P
RINALDINI ELISA	P	PIOPI CORRADO	P
FONTANILI GRETA	P	PASINI LIANA	P
FRANCIA GIORGIO	P	CANOVI GIOVANNI	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

BERTOLINI TOMMASO	P
CHIESI IVENS	P
COLLI ELENA	P
MORINI DANILO	P
ROMPIANESI ALESSANDRA	P

Assume la presidenza la DOTT.SSA ROBERTA RINALDINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALEOTTI FEDERICA
GIAMPIETRI ANNA MARIA
GAMBARELLI MAURIZIO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo Tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente della Imposta unica comunale (IUC), e in particolare:

- il comma 671, il quale afferma che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 676, che recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677, che prevede che "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.";
- il comma 678, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) ha apportato rilevanti modifiche al presupposto della TASI, in particolare ad opera dell'art. 1, comma 14, che ha riformato l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, disciplinando l'esenzione oltre che dei terreni agricoli, anche delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definite dalla disciplina IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e si considera, inoltre, adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che l'esenzione per l'abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che non consente aumenti di tributi rispetto ai livelli di tariffe e aliquote stabiliti per il 2016;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/04/2016 di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 e ritenuto di confermare le medesime aliquote anche per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017;

RITENUTO, pertanto, di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi	0 %

	a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi sociali; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,1 %
d)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
e)	AREE EDIFICABILI	0 %
f)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	0 %
g)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

RITENUTO di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Sindaco pubblicata sul sito dell'Ente e conservata in apposito CD;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Corrado Pioppi, Gruppo "Lista Civica Quattro Castella"; Luca Spagni; Gruppo "Quattro Castella Democratica"; Maurizio Gambarelli, Gruppo "Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune"; Federica Aleotti, Gruppo "Quattro Castella Democratica"; Giovanni Canovi, Capogruppo "Quattro Castella Libera"; Giacomo Bertani Pecorari, Capogruppo "Quattro Castella Democratica", interventi riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito CD;

UDITI gli interventi degli Assessori: Tommaso Bertolini, Danilo Morini, Alessandra Rompianesi, Ivans Chiesi ed Elena Colli, interventi riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito CD;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17

Voti contrari: n. 2 (Corrado Pioppi e Liana Pasini, Gruppo "Lista Civica Quattro Castella")

Voti favorevoli: n. 15;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, dando atto che le stesse sono invariate rispetto al 2016:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi sociali; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,1 %
d)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
e)	AREE EDIFICABILI	0 %
f)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	0 %
g)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

- 3) di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;
- 4) di dare atto che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 5) di inviare, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell'urgenza del provvedimento con la seguente separata votazione:
Consiglieri presenti: n. 17
Voti contrari: n. 2 (Corrado Pioppi e Liana Pasini, Gruppo "Lista Civica Quattro Castella")
Voti favorevoli: n. 15.

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 09-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 09-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO RINALDINI ROBERTA

VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 09-03-2017**, ai sensi dell'art.134, del D. Lgs. n. 267/00.
Lì, 10-03-2017

VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 20-03-2017

VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 20-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI